



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, n. 1 – 98074 Naso (ME) – Tel +39 0941 1946000 P.IVA 00342960838 – Posta elettronica
Certificata comunenaso@pec.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 43 DEL 29/06/2026

REGOLAMENTO PER MISURE AGEVOLATIVE E RAVVEDIMENTO OPEROSO “SPECIALE” DELLE ENTRATE COMUNALI

ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Ambito oggettivo di applicazione	3
Articolo 3 – Ambito soggettivo	3
Articolo 4 – Ambito temporale	4
Articolo 5 – Misure Agevolative per la regolarizzazione della posizione contributiva.....	4
Articolo 6 – Dichiarazione di adesione alle misure agevolative,	7
Presentazione dell’istanza e istruttoria.....	7
Articolo 7 – Effetti della definizione agevolata.....	8
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	8
<u>Articolo 9 - Perfezionamento della definizione agevolata</u>	<u>9</u>
Articolo 10 – Entrata in vigore.....	9

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente.
2. Le misure agevolative introdotte dal presente regolamento sono finalizzate a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente, migliorare la riscossione delle Entrate e ridurre lo stock dei crediti insoluti, oltre a svolgere una funzione deflativa del contenzioso tra contribuente e Amministrazione finanziaria, nel rispetto dei principi di buona fede e collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Articolo 2 – Ambito oggettivo di applicazione

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata, secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento, sono le seguenti:
 - Imposta Municipale Propria (IMU);
 - Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
 - Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - Multe e Contravvenzioni derivanti dalle violazioni del Codice della Strada;
 - Nonché alle entrate patrimoniali, individuate al comma 2, disciplinate e gestite dal Comune di Naso.
2. Rientrano tra le entrate patrimoniali, oggetto del presente regolamento: il corrispettivo relativo al Servizio Idrico Integrato e il Canone Unico Patrimoniale.

Articolo 3 – Ambito soggettivo

1. Possono avvalersi delle misure agevolative introdotte dal presente regolamento, i soggetti passivi/obbligati (contribuenti o debitori) i coobbligati, anche in solido, gli eredi del contribuente deceduto, per i debiti trasmessi per successione, che alla data di presentazione dell'istanza risultino titolari di debiti di natura tributaria e patrimoniale, non riscossi, nelle fattispecie individuate all'articolo 2, con riferimento sia a debiti già oggetto di accertamenti definitivi/emessi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sia a debiti non ancora oggetto di accertamento.
2. A titolo esemplificativo, i debiti di natura tributaria e patrimoniale di cui al comma 1, possono derivare da:
 - Fatture;
 - Avvisi di liquidazione/Avvisi bonari;
 - Solleciti di pagamento;
 - Avvisi di accertamento esecutivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - Ingiunzioni fiscali, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. Sono esclusi, nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, i carichi già affidati all'Agente Nazionale della Riscossione (AdER), che saranno oggetto di separato atto.
4. Sono ammesse alla definizione agevolata anche i debiti tributari e patrimoniali relativi a liti pendenti non definite, in cui è parte il Comune di Naso, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune entro la data di pubblicazione del presente regolamento, per quanto attiene alle entrate di cui all'art. 2, in questo caso la parte richiedente dovrà rinunciare al contenzioso pendente, come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 4 – Ambito temporale

1. L'ambito di applicazione del presente Regolamento si riferisce a periodi di tempo circoscritti, con riferimento ai debiti di natura tributaria e patrimoniale, non riscossi, così come individuati nei precedenti articoli, relativi esclusivamente ai seguenti anni d'imposta:
 - dal 2020 al 2025, per la Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - dal 2019 al 2025, per l'Imposta Municipale Propria (IMU);
 - il 2019, per Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
 - dal 2021 al 2024, per il corrispettivo relativo al Servizio Idrico Integrato;
 - dal 2021 al 2025, per il Canone Unico Patrimoniale.

Articolo 5 – Misure Agevolative per la regolarizzazione della posizione contributiva

1. I soggetti passivi dei tributi/imposte comunali e delle entrate patrimoniali di cui al presente regolamento possono regolarizzare la propria posizione contributiva, con riferimento alle somme dovute a titolo di IMU, TASI, TARI, Corrispettivo per il Servizio Idrico Integrato e Canone Unico Patrimoniale per le sole annualità ammesse, individuate all'articolo 4.
2. Per i debiti già oggetto di avvisi di accertamento esecutivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 o di ingiunzioni fiscali, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la regolarizzazione, a seguito del perfezionamento della definizione agevolata, comporta il pagamento:
 - dell'imposta/entrata dovuta a titolo di capitale;
 - degli interessi maturati;
 - delle spese di notifica;
 - di eventuali componenti tariffarie/TEFA/IVA (ove applicati);
 - delle **sanzioni**, come di seguito disciplinate:
 - in caso di pagamento in **un'unica soluzione (con o senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD))** e in caso di pagamento **rateale con autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**, sono **integralmente abbattute**;
 - in caso di pagamento **rateale senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**:
 - la sanzione prevista per l'omesso/parziale versamento della tassa/imposta è **ridotta ad 1/3 della misura ordinaria (dal 30% al 10%)**;

- la sanzione prevista per l'omessa/infedele denuncia è **ridotta ad 1/2 della misura ordinaria** (dal 100% **al 50%** e dal 50% **al 25%**);
 - degli **interessi di dilazione (al tasso di interesse legale)**, in caso di **pagamento rateale**, che saranno applicati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
3. Per le entrate non ancora oggetto di avvisi di accertamento o di atti impositivi, la regolarizzazione avviene mediante ricorso all'istituto del **ravvedimento operoso "speciale"** che comporta il pagamento:
- dell'imposta/entrata dovuta a titolo di capitale;
 - delle **sanzioni**, come di seguito disciplinate:
 - in caso di pagamento in **un'unica soluzione (con o senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD))** e in caso di pagamento **rateale con autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**, non verrà applicata alcuna sanzione;
 - in caso di pagamento **rateale senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**, verrà applicata una sanzione nella misura **agevolata del 3%** della tassa/imposta non versata;
 - degli **interessi di dilazione (al tasso di interesse legale)**, in caso di **pagamento rateale**, che saranno applicati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
4. In caso di omessi adempimenti dichiarativi, non ancora oggetto di avvisi di accertamento o di atti impositivi, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è possibile regolarizzare la propria posizione, con il pagamento:
- dell'imposta/entrata dovuta a titolo di capitale;
 - degli interessi maturati;
 - di eventuali componenti tariffarie/TEFA;
 - delle **sanzioni**, come di seguito disciplinate:
 - in caso di pagamento in **un'unica soluzione (con o senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD))** e in caso di pagamento **rateale con autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**, non verrà applicata alcuna sanzione;
 - in caso di pagamento **rateale senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)** la sanzione prevista per l'omessa/infedele denuncia, è **ridotta ad 1/3 della misura ordinaria** (dal 100% **al 33%** e dal 50% **al 16%**);
 - degli **interessi di dilazione (al tasso di interesse legale)**, in caso di **pagamento rateale**, che saranno applicati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
5. Per i debiti tributari e patrimoniali oggetto di liti pendenti non definite, rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, è possibile definire la controversia, anche per annualità diverse da quelle indicate all'art. 4, **previa accettazione della compensazione delle spese di lite**, tenuto conto dello stato in cui si trova, qualsiasi sia l'esito

delle eventuali sentenze di primo e di secondo grado non passate in giudicato alla data di pubblicazione del presente regolamento, con il pagamento:

- dell'imposta/entrata dovuta a titolo di capitale;
- degli interessi maturati;
- delle spese di notifica;
- di eventuali componenti tariffarie/TEFA/IVA (ove applicati);
- delle **sanzioni, in caso di sentenza in I° Grado**, come di seguito disciplinate:
 - in caso di pagamento in **un'unica soluzione (con o senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD))** e in caso di pagamento **rateale con autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**, sono **integralmente abbattute**;
 - in caso di pagamento **rateale senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**:
 - la sanzione prevista per l'omesso/parziale versamento della tassa/imposta è **ridotta ad 1/3 della misura ordinaria** (dal 30% **al 10%**);
 - la sanzione prevista per l'omessa/infedele denuncia è **ridotta ad 1/2,5 della misura ordinaria** (dal 100% **al 40%** e dal 50% **al 20%**);
- delle **sanzioni, in caso di sentenza in II° Grado**, come di seguito disciplinate:
 - in caso di pagamento in **un'unica soluzione (con o senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD))** e in caso di pagamento **rateale con autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**, sono **integralmente abbattute**;
 - in caso di pagamento **rateale senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale (SDD)**:
 - la sanzione prevista per l'omesso/parziale versamento della tassa/imposta è **ridotta ad 1/2 della misura ordinaria** (dal 30% **al 15%**);
 - la sanzione prevista per l'omessa/infedele denuncia è **ridotta ad 1/2,2 della misura ordinaria** (dal 100% **al 45%** e dal 50% **al 22%**);
- degli **interessi di dilazione (al tasso di interesse legale)**, in caso di **pagamento rateale**, che saranno applicati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

6. Ai fini del presente Regolamento, le misure agevolative di cui al comma 3 e 4 costituisce una forma di ravvedimento operoso "speciale", in quanto finalizzata a favorire l'adempimento spontaneo e la regolarizzazione anticipata delle posizioni contributive non ancora accertate, riducendo i tempi di acquisizione delle somme dovute ed evitare il ricorso alla fase di emissione degli atti di accertamento.
7. La regolarizzazione effettuata ai sensi del presente articolo preclude l'emissione di atti di accertamento per le medesime annualità e fattispecie, se verranno rispettate i termini e le modalità di pagamento stabilite dal presente Regolamento.
8. La riduzione delle sanzioni, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 è riconosciuta a condizione che il contribuente aderisca per almeno tre annualità, tra le più pregresse (o di quelle insolute se inferiori a tre annualità) rientranti nell'ambito temporale individuato dal presente Regolamento.

9. Le misure agevolative, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai debiti, rientranti nell'ambito temporale individuato dal presente Regolamento, oggetto di piani di rateizzazioni parzialmente o totalmente non pagati che risultano decaduti.
10. L'adesione, alle misure agevolative, comporta:
 - il riconoscimento integrale del debito per le annualità oggetto della misura agevolativa;
 - la rinuncia a eventuali ricorsi o contenziosi pendenti relativi alle medesime annualità.
11. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme dovute ovvero con il puntuale versamento delle rate previste dal piano di rientro agevolato. In caso di mancato rispetto del piano di pagamento, si applicano le disposizioni in materia di decadenza previste dal presente Regolamento.

Articolo 6 – Dichiarazione di adesione alle misure agevolative, Presentazione dell'istanza e istruttoria

1. Ai fini dell'applicazione delle misure agevolative, di cui all'articolo 5, il debitore manifesta al Comune di Naso, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sull'Albo Pretorio dell'Ente e sul proprio sito istituzionale, apposita istanza di richiesta della propria posizione debitoria (**Modello A**), con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet.
2. Il Comune di Naso entro 45 giorni, comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, se il contribuente può essere ammesso alla definizione agevolata e l'ammontare del debito oggetto di definizione.
3. Il contribuente entro i successivi 15 giorni dovrà comunicare mediante apposito modello (**Modello B**), la volontà di aderire alla definizione agevolata e se intende pagare il proprio debito in un'unica soluzione o ratealmente. In mancanza l'istanza di cui al comma precedente (Modello A) non produrrà alcun effetto.
4. Le istanze (di cui al Modello A e B) sono presentate esclusivamente tramite:
 - Consegna al protocollo generale dell'Ente;
 - Trasmissione tramite PEC all'indirizzo comunenaso@pec.it.
5. Il pagamento può avvenire:
 - a) in unica soluzione, entro il 30 giorno dall'approvazione della richiesta;
 - b) ovvero, in forma rateale, secondo un piano di rientro agevolato, più favorevole rispetto a quello previsto dal vigente regolamento Generale delle Entrate approvato con Delibera C.C. n. 11 del 16/07/2020, articolato nelle seguenti fasce:
 - fino a € 5.000: massimo 36 rate mensili;
 - da € 5.001 a € 10.000: massimo 48 rate mensili;
 - da € 10.001 a € 20.000: massimo 60 rate mensili;
 - oltre € 20.000: massimo 75 rate mensili.

L'ammontare di ogni rata, qualunque sia la rateizzazione concessa, non può essere inferiore ad € 100,00.

In caso di rateizzazione del debito si applicano gli **interessi di dilazione (al tasso di interesse legale)**, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme oggetto di definizione, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione della richiesta, di cui all'articolo 6, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate con scadenza successiva alla data di presentazione della suddetta richiesta, di cui al Modello A. Per i carichi inclusi nella definizione agevolata, il piano di rateizzazione in essere cessa automaticamente alla data di presentazione dell'istanza di cui al Modello B. Qualora il Modello B non venga presentato, il contribuente è tenuto a riprendere il regolare pagamento del piano di rientro originario.

6. Il Comune entro 45 giorni comunica ai debitori che hanno presentato istanza di adesione di cui al comma 3 (Modello B) l'ammontare complessivo delle somme oggetto della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate (in caso di pagamento rateale), il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai criteri stabiliti dall'art. 6, comma 5, lettera b) del presente Regolamento.

Articolo 7 – Effetti della definizione agevolata

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, comma 1, per i carichi oggetto della domanda di definizione:
 - sono sospesi, su istanza di parte, i procedimenti giurisdizionali, in qualunque stato e grado questi siano eventualmente pendenti, sino al perfezionamento della definizione;
 - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data della suddetta istanza;
 - non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nell'istanza di cui all'articolo 6, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2026 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del versamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, unitamente all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed si concretizza l'accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, il contribuente dovrà chiedere all'Ente di rinunciare alla lite e se ciò avviene l'atto di rinuncia sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento

della prima o unica rata. Anche in questa eventualità le parti accetteranno, in caso di accordo, la compensazione delle spese di lite.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive e passate in giudicato alla data di presentazione dell'istanza di cui al Modello A.

Articolo 9 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, abbia già integralmente corrisposto le somme da versare, così come definite ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 6.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il contribuente decade dai benefici di cui al presente Regolamento. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali, con applicazione delle sanzioni, interessi e spese di notifica, nonché ad affidare i carichi relativi ad avvisi di accertamento già notificati all'Agente Nazionale della Riscossione (AdER), nonché a proseguire con le procedure di recupero coattivo.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ovvero dalla pubblicazione del presente Regolamento sull'Albo Pretorio dell'Ente.